

STIMA ECONOMICA DEL VALORE DEL SOPRASSUOLO

Calcolo del prezzo di macchiatico

Il prezzo di macchiatico è un valore di trasformazione che deriva dalla differenza tra il ricavo che si ottiene con la vendita degli assortimenti all'imposto (in questo caso legname da opera, paleria per uso agricolo, legna da ardere) ed i costi di trasformazione che sono: abbattimento, esbosco meccanizzato, allestimento ed accatastamento.

Nelle operazioni di stima, considerato le potenzialità di mercato che offre a livello di catena di custodia agli Operatori forestali, si è tenuto conto che la Proprietà regionale ha conseguito, nell'ambito del processo di certificazione di Gruppo per la Gestione Forestale Sostenibile "Monti Cimini e altri Comprensori Forestali della Regione Lazio", certificato PEFC Italia n. 68981-C relativo al periodo 11/05/21 – 10/05/26.

Per la stima del prezzo di macchiatico si adotta il procedimento razionale analitico poiché è stato possibile reperire dati attendibili relativi al valore degli assortimenti legnosi all'imposto ed ai costi per eseguire l'intervento selvicolturale. Il lotto in oggetto avendo oltrepassato il turno ordinario e in stato di invecchiamento naturale. Da quanto rilevato, i fenomeni di disseccamento appaiono diffusi per entità ed incidenza. Il materiale morto non utilizzabile come legname da opera o strutturale ha un'incidenza volumetrica stimata intorno al 17,2%.

Il calcolo del macchiatico tiene conto non solo del valore commerciale delle legna da ardere ma anche dal valore della legna ad uso biomassa ricavabile dagli scarti delle piante con diametri superiori utilizzate per gli assortimenti di pregio e della paleria media e minuta

Scopo e quesito di stima

Lo scopo della stima è la definizione del prezzo di macchiatico di un bosco di proprietà della Regione Lazio. I prezzi ed i valori sono espressi in euro con i prezzi correnti nella stagione silvana 2022/23.

Descrizione della proprietà

Proprietà	Regione Lazio
Denominazione bosco	Bosco Montagna (ex Macchia dell'Ospedale)
Comune	Viterbo
PF	15
Toponimi	Marroneto
Superficie (Ha)	18,22
Superficie netta a taglio (Ha)	17
Altitudine media	730 mlm
Zona fitoclimatica	Castanetum
Posizione fisiografica	Versanti poco complessi (dossi poco accidentati e generalmente pianeggiante a cavallo di alcuni displuvi)

Massa legnosa

Per la descrizione del soprassuolo e la stima della massa legnosa si è seguita una classificazione per tipologia forestale, attuata attraverso rilievi per aree di saggio.

Tipologia unica (per la parte oggetto di intervento di utilizzazione): bosco ceduo a prevalenza di castagno.

La provvigione è la seguente:

PF	dg piante vive (cm)	dg matricine (cm)	Hm (m)	NP/ha	G/ha (m ²)	N° Ceppaie /Ha	Mc/Ha totali	Mc/Ha piante vive	Mc/Ha totali piante secche
15	19,6	31,1	19,5	1172	48,25	571	478,54	396,17	82,36

La provvigione stimata attiene alla somma della massa viva e secca: a questa va sottratta la massa relativa ai rilasci pari a 50 piante ad ettaro che assommano a circa 17,8m³/Ha.

Dunque, la massa legnosa relativa alle piante vive destinate al taglio è di 378,37m³/Ha, la massa legnosa secca è di 82,36m³/Ha: **la ripresa complessiva è di 460,73m³/Ha.**

Aspetti economici o criteri di Stima.

Il quesito di stima richiede la definizione di un congruo prezzo di macchiatico commisurato alle caratteristiche del bene e all'andamento del mercato. Si deduce che l'aspetto economico del valore di trasformazione rappresenta il criterio principale per arrivare al giudizio di stima.

Procedimento di stima

Nella definizione del prezzo di macchiatico si è ritenuto opportuno fare riferimento al procedimento razionale-analitico tenendo conto di due principi fondamentali dell'estimo: l'ordinarietà e la permanenza delle condizioni. Per il calcolo del valore legnoso sono stati considerati i prezzi e le norme vigenti nella zona. Tuttavia, in considerazione delle precedenti aste andate deserte e del valore commerciale degli assortimenti gravati da difetti strutturali quali principalmente quello della cipollatura si è reso necessario una rivisitazione della stima legnosa precedentemente effettuata.

Si tenga conto che il ribasso ha riguardato esclusivamente la paleria grossa e gli assortimenti di maggiori dimensioni maggiormente influenzati dalla presenza del difetto della cipollatura.

In particolare, per diametri compresi tra 11 e 16 il prezzo è rimasto invariato, mentre per i diametri superiori è stato effettuato un ribasso del valore pari a circa del 25%.

Il legname che si ottiene dalla proprietà è stato valutato applicando i seguenti prezzi

- pertiche per paleria da 11 cm di diametro pari a 0,88€;
- pertiche per paleria da 12 cm di diametro pari a 2,75€;
- pertiche per paleria da 13 di diametro pari a 3,30€;
- pertiche per paleria da 14 di diametro pari a 3,85€;
- pertiche per paleria da 15 di diametro pari a 4,40€;
- pertiche per paleria da 16 di diametro pari a 4,95€;
- pertiche per paleria da 17 di diametro pari a 4,12€;
- pertiche per paleria da 18 di diametro pari a 4,53€;
- pertiche per paleria da 19 di diametro pari a 4,95€;
- pertiche per paleria da 20 cm di diametro pari a 5,36€;
- pertiche per travatura 21 di diametro pari a 5,77€;
- pertiche per travatura 22 di diametro pari a 6,18€;
- pertiche per travatura 23 di diametro pari a 6,60€;
- pertiche per travatura 24 di diametro pari a 7,01€;
- pertiche per travatura 25 di diametro pari a 7,42€;
- pertiche per travatura 26 di diametro pari a 7,83€;
- pertiche per travatura 27 di diametro pari a 8,25€;
- pertiche per travatura 28 di diametro pari a 8,66€;
- pertiche per travatura 29 di diametro pari a 9,07€;
- pertiche per travatura da 30 cm di diametro fino a 33 cm di diametro 18,15€;
- pertiche per travatura da 34 cm di diametro fino a 38 cm di diametro 22,27€;
- pertiche per travatura da 39 cm di diametro fino a 44 cm di diametro 26,40€;

il ribasso del valore legnoso è pari a complessivamente al 18,1% rispetto al valore precedentemente stimato. Tuttavia, nel caso specifico della paleria grossa e delle pertiche a partire dai 17cm di diametro il ribasso raggiunge il 25%. Non sono state rivisitate a ribasso invece i valori della legna da ardere e degli scarti come cippato e uso biomassa.

- legna da ardere ed ad uso biomassa ha un valore di 1 € al quintale per quella secca e 1 € per quella fresca derivante dagli scarti di lavorazione e abbattimento dei polloni.

Il legname di scarto proveniente dall'allestimento del castagno viene commercializzato come legna da ardere di bassa qualità/biomassa che si prevede possa essere quasi totalmente cippata (ad eccezione dei diametri maggiori e venduto come legna da ardere) ed a essa viene applicato un prezzo di 1€ al quintale stimato per via sintetica, in quanto la viabilità per l'esbosco risulta meno agevole rispetto alle altre particelle già utilizzate; a questa biomassa è stata attribuito un valore di massa volumica pari a 8q/m^3 . Inoltre, anche ai polloni morti in piedi, per i quali è stata prevista la vendita come legna da ardere e ai quali è stata attribuita una massa volumica ridotta pari a circa 4q/m^3 , a questa massa è stato applicato un valore di 1€/q in quanto molti di essi hanno un diametro esiguo e condizioni di evidente degrado del legno che ne riduce il valore sul mercato.

Elaborazione del giudizio di stima

Definiti i dati elementari ed i procedimenti di stima si è passati all'elaborazione del giudizio di stima basato sull'aspetto economico del valore di trasformazione.

Calcolo del prezzo di macchiatico (assortimento paleria e travatura)

Prezzo degli assortimenti in piedi in bosco dipende dai diametri delle piante in piedi e dalle relative altezze da cui desumere quali e quanti assortimenti siano ottenibili in relazione ai diametri presenti:

- A. Paleria ha un prezzo compreso tra 0,88cm ed i 4,2 euro/pezzo con diametri compresi tra gli 11 ed i 17 cm;
- B. Paleria/Materiale da opera (travatura) da 4,53 €/pezzo a 6,18 €/pezzo per diametri compresi tra 18 ed i 22 cm;
- C. Materiale da opera (travatura) da 6,60 €/ a 8,66 €/pezzo per diametri compresi tra i 23 ed i 28 cm;
- D. Materiale da opera (travatura) da 9,07 € sino a 18,15 €/pezzo per diametri da 29 a 32 cm;
- E. Materiale da opera (travatura) da 18,15 € sino a 22,27 €/pezzo per diametri da 33 a 38 cm;
- F. Materiale da opera (travatura) da 26,40 €/pezzo per diametri >di 39 cm;

Legna da ardere a 1€/q.le (legna secca)

Biomassa (legna di scarto derivante dall'allestimento degli assortimenti maggiori) a 1€/q.le

Costi da sostenere per l'intervento selvicolturale

Riguardo i costi diretti ed indiretti (abbattimento e concentramento dei polloni interi, esbosco con trattore e verricello, allestimento e accatastamento all'imposto, direzione, amministrazione, sorveglianza, interessi e rischio capitale) si è fatto riferimento alla letteratura e ai dati statistici relativi all'area economica di intervento e sono stati considerati all'interno del prezzo di macchiatico. Restano escluse le spese di marcatura a carico della ditta appaltante.

Definizione del valore del soprassuolo

Sulla base dell'elaborazioni condotte, la massa degli assortimenti ricavabili dal taglio di utilizzazione finale al netto delle matricine da rilasciare a dote del bosco (pari a 17/Ha) è così suddivisa:

Categoria A (Ø 11-17cm): 500 Piante/Ha pari a 1.850,89 €/Ha, corrispondenti a 31.465,21 €/17Ha;

Categoria B (Ø 18-22cm): 286 Piante/Ha pari a 1.511,05 €/Ha, corrispondenti a 25.687,79 €/17Ha;

Categoria C (Ø 23-28cm): 236 Piante/Ha pari a 1.788,34 €/Ha, corrispondenti a 30.401,83 €/17Ha;

Categoria D (Ø 29-32cm): 36 Piante/Ha pari a 478,87 €/Ha, corrispondenti a 8.140,92 €/17Ha;

Categoria E (Ø 33-38cm): 22 Piante/Ha pari a 472,00 €/Ha, corrispondenti a 8.024,05 €/17Ha;
Categoria F (Ø >39cm): 3 piante/Ha pari a 73,32 €/Ha, corrispondenti a 1.246,45 €/17Ha;

Il valore dell'intero soprassuolo, ottenuto moltiplicando i dati ad ettaro, relativi agli assortimenti ritraibili dal taglio di fine turno (6174 €/ha circa) pari a **€ 104.966,25** per la superficie complessiva in termini di paleria di castagno oltre il valore della legna di castagno viva e morta.

Il valore delle legna viva e morta di castagno da ardere e di quella a biomassa è pari a € 781,90/Ha, si stima un valore totale su tutta la superficie pari a circa **€ 13.292,30**.

Il totale del valore di macchiatico è pari alla somma della legna da ardere (inclusa quella morta) e al valore degli assortimenti pari a ca **6.956,39€/Ha** per un totale sull'intera superficie di **€ 118.258,6**

VALORE DI MACCHIATICO = € 118258,6

Valore legnoso assortimenti retraibili €/Ha	Valore legnoso legna ad uso biomassa €/Ha	Totale valore €/Ha	Valore legnoso assortimenti retraibili intera superficie €	Valore legnoso legna ad uso biomassa intera superficie €	VALORE DI MACCHIATICO Part. 16 €
6.174,50	781,90	6.956,39	104.966,25	13.292,30	118.258,60

Roma

ILAN ANTONIO
2025.10.22 15:22:49
dott. **Antonio Zani**
Q=ZANI ANTONIO
C=IT
Q=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

CAPITOLATO D'ONERI

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio dei lotti boschivi di proprietà della Regione Lazio, afferenti alla tenuta regionale Bosco Montagna e previsti nel PGAF in corso di approvazione, di seguito riportati:

- ✓ **PF 15 – taglio di fine turno** – sita in loc. *Pietra dell'Acqua* ed identificata nel NCT dalle particelle 4 e 23p del Foglio 254. Superficie netta al taglio pari a 17 Ha.

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ente che effettua la vendita e forma di vendita

L'Ente proprietario pone in vendita in esecuzione della Determinazione n. _____ del _____/_____/_____; il materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo corrispondente alle PF 16 del PGAF della Tenuta regionale Bosco Montagna (ex Macchia dell'Ospedale) - Comune di Viterbo.

La Particella Forestale si configura quale Foresta certificata avendo la proprietà regionale conseguita, nell'ambito del processo di certificazione di Gruppo per la Gestione Forestale Sostenibile "Monti Cimini e altri Comprensori Forestali della Regione Lazio", certificato PEFC Italia n. 68981-C relativo al periodo 11/05/21 – 10/05/26.

La vendita avviene a mezzo di pubblico incanto con il metodo delle offerte segrete in rialzo da confrontarsi con il prezzo a base d'asta o a licitazione privata, secondo le modalità di aggiudicazione definite nell'apposito bando di gara, nel rispetto delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18.11.1923, n. 2440, e ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di € **118.258,60 (centodiciottomiladuecentocinquantotto/sessanta).**

Somma soggetta a rialzo: € _____

Somma non soggetta a rialzo: € _____ a carico della ditta comprendenti le spese amministrative e tecniche di progettazione e collaudo.

Le ditte partecipanti all'asta dovranno inoltre versare un deposito cauzionale pari al 10%

(€11.825,8) per garanzia dell'offerta, e successivamente utilizzato per la ditta aggiudicataria, a rifondere eventuali danni causati durante il taglio e come pagamento di eventuali sanzioni decise in fase di collaudo, senza titolo di rivalsa che verrà svincolato dall'ente soltanto dopo l'avvenuta approvazione del collaudo di taglio.

La vendita è fatta a rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'esbosco, l'allestimento, ed il trasporto del legname, nonché, tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per qualunque ragione. L'Ente venditore all'atto della consegna ne garantisce solamente i confini né la quantità e la qualità dei prodotti che potranno ricavarci.

Art. 3- Materiale in vendita e confini del lotto

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da paleria per uso agricolo, tronchi da sega, paleria da travatura e legna da ardere nelle quantità specificate nei rispettivi progetti di utilizzazione.

Il materiale di cui sopra è compreso entro i seguenti confini:

- Nord: Territorio privato
- Est: Territorio privato
- Ovest: Castagneti cedui di proprietà privata e della Regione Lazio Particelle forestali 13 e 17;
- Sud: Castagneti cedui di proprietà privata e della Regione Lazio (PF 18).

In conformità a quanto stabilito dall'art. 65 del RR n.7/05, non sono stati apposti segni del confine in quanto, in corrispondenza di altre proprietà, il limite del lotto è chiaramente e inequivocabilmente individuato (Pista forestale di collegamento tra la St. prov. 80 e la Str. prov. 39).

Art. 4 - Metodo di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso di asta. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà a richiesta tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Art. 5 - Documenti

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono presentare, o allegare all'offerta in caso si tratti di gara ad offerte segrete:

1. Certificato da cui risulti la loro iscrizione come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella di gara. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.

Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, da detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà inoltre:

- a) l'oggetto sociale, che dovrà necessariamente riguardare attività inerenti il taglio di boschi;
- b) il soggetto cui spetta la legale rappresentanza sociale, ed eventualmente i nominativi degli altri amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o dei procuratori abilitati alla stipula di atti in rappresentanza della ditta, ed i nominativi degli eventuali direttori tecnici;
- c) l'indicazione che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio qualora la gara avvenga in una provincia diversa a quella della camera di Commercio che lo ha rilasciato.

2. Un certificato rilasciato dal Gruppo Carabinieri Forestale della Provincia di appartenenza in data non anteriore a tre mesi a quella della gara comprovante l'idoneità a concorrere all'asta, ovvero regolare iscrizione all'albo regionale per la categoria di ditta boschiva.

Assegno circolare intestato all'Ente proprietario, o quietanza rilasciata dalla Cassa comprovante l'effettuato deposito provvisorio, pari a € 11.825,86 (undicimilaottocentoventicinque/ottantasei).

3. a garanzia dell'offerta e per spese di contratto (per carta bollata, diritti di rogito, registrazione, IVA, ecc.), nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. Deposito che verrà successivamente utilizzato, per la Ditta aggiudicataria, a rifondere eventuali danni o al pagamento di eventuali sanzioni, senza titolo di rivalsa, che verrà svincolato dall'Ente soltanto dopo l'avvenuta approvazione del collaudo di taglio.

In caso di aggiudicazione provvisoria e successiva mancata stipula del contratto per motivi indipendenti dall'ente appaltante, il deposito verrà in toto incamerato per rifondere le spese amministrative sostenute. L'aggiudicatario sarà obbligato ad integrare detto deposito qualora dovesse risultare insufficiente, entro il termine e la misura che verranno indicati dall'Ente;

- 4) Autocertificazione di regolarità contributiva;
- 5) Dichiarazione in carta legale con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di essere a conoscenza che il lotto boschivo afferisce a Foresta certificato PEFC^M, di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del Progetto di utilizzazione forestale, degli atti amministrativi prodotti ed inerenti l'intervento, delle condizioni del verbale d'Assegno e Stima e del capitolato d'oneri approvati con _____ n° _____ del _____ e di accettazione di tutte le condizioni previste nel presente atto;
- 6) attestazione di possesso degli strumenti tecnologici e delle risorse professionali nonché delle competenze tecniche ed organizzative idonee per l'esecuzione dell'intervento selvicolturale nei termini definiti dal quadro tecnico amministrativo delineatosi;
- 7) una procura speciale nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.
- 8) L'aggiudicatario è tenuto, prima della stipula del contratto o al massimo il giorno stesso, a fornire all'Ente proprietario apposita polizza assicurativa che tenga indenne l'ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile è consentito di effettuarlo prima dell'apertura della gara nelle mani del Presidente della Commissione di Gara, in assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente appaltante.

Art. 6- Incompatibilità

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualunque altro motivo.
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alle liquidazioni di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.
- c) le ditte che abbiano liti pendenti con l'Ente o che abbiano debiti liquidi o esigibili con l'Ente stesso.
- d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per un delitto per il quale il codice penale preveda come sanzione accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Art. 7 - Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta, per giusta causa, qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 8 - Validità degli obblighi assunti dalle parti

Il Deliberatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi e nel caso che detta approvazione non avvenga nei tre mesi della stipulazione del contratto, il Deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'Art. 5 senza il dovuto indennizzo.

Art. 9 - Verbale di aggiudicazione provvisoria e domicilio eletto

Il verbale di aggiudicazione da redigersi su carta da bollo è da sottoscrivere dal presidente della commissione di gara dall'ufficiale rogante dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quanto approvato secondo il disposto dal precedente articolo di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del Regolamento di contabilità ovvero entro quindici giorni dalla data della gara.

L'Ente appaltante potrà richiedere per iscritto e trasmessa mediante r.r. o a mezzo PEC, eventuali integrazioni o chiarimenti alla ditta aggiudicatrice, la quale dovrà rispondere entro 15 giorni dalla data di ricevimento, pena la revoca dell'aggiudicazione con conseguente perdita del deposito cauzionale

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autenticata del contratto di vendita approvato corredata da una copia del verbale di aggiudicazione del Capitolato d'Oneri.

L'Aggiudicatario dovrà eleggere a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo dove ha sede l'Ente appaltante.

Entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria o della presentazione di tutti i documenti eventualmente richiesti dall'ente appaltante ai sensi dell'art. 9, dovrà essere stipulato il contratto, salvo motivati impedimenti delle parti.

Art. 10 - Deposito cauzionale. Morte fallimento e impedimenti dell'aggiudicatario

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'Aggiudicatario dovrà costituire presso la Cassa dei Depositi e Prestiti o altra Banca un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10 % dell'importo del contratto.

La cauzione provvisoria di cui all'art. 5 può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva riducendo di eventuale ammontare il versamento stesso.

Tale deposito dovrà essere, comunque, vincolato a favore dell'ente proprietario.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 11 - Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro i termini ivi previsti, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 12 – Consegna del bosco

Comunicando l'avvenuta approvazione del contratto di vendita, a mezzo rr o Pec, la Stazione appaltante, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, inviterà l'Aggiudicatario a prendere in consegna entro 20 (venti) giorni il materiale venduto.

Copia dell'invito e del Contratto di vendita verrà trasmesso anche alla Struttura regionale competente in materia forestale e al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente. La Stazione appaltante darà atto, in sede di stesura del relativo verbale di consegna e alla presenza dell'Aggiudicatario e dei Rappresentanti della Struttura regionale competente in materia forestale, dei termini e delle condizioni oggetto della vendita, ovvero dell'ubicazione e della qualità del materiale venduto, dei termini che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, della rete di smacchio esistente e delle vie di trasporto del legname nonché del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, stabilito dal successivo art. 15. Trattandosi di lotto boschivo attualmente certificato secondo lo standard PEFC^M, all'Aggiudicatario verrà raccomandato il rispetto delle buone pratiche forestali e delle prescrizioni impartite dal presente capitolato, nonché l'osservanza delle norme vigenti materia forestale.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'Aggiudicatario e qualora il tecnico incaricato dall'amministrazione lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti nella zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica della approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Dopo la consegna del bosco l'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile in toto di eventuali danni permanenti e non, al lotto boschivo in questione.

Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

Art. 13 - Pagamento del prezzo di aggiudicazione, stipula del contratto e aggiudicazione definitiva

L'Aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente, come riportato nell'avviso d'asta, in due rate uguali scadenti:

- la prima all'atto della stipula del Contratto;
- il saldo quando l'aggiudicatario avrà tagliato metà del bosco entro, comunque, sei mesi dalla stipula del contratto.

In caso di ritardo decorrono a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo.

Qualora poi il ritardo durasse oltre il mese, dalla data di aggiudicazione provvisoria, l'Ente appaltante potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

In caso di ritardo di oltre due mesi dalla data di aggiudicazione provvisoria da parte dell'ente appaltante, la ditta aggiudicatrice potrà richiedere la restituzione del deposito cauzionale e lo svincolo da ogni obbligo.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri.

La stipula del contratto costituirà all'aggiudicazione definitiva.

Art. 14 - Pagamento incremento legnoso

Qualora intercorrano, dalla data del contratto di vendita all'inizio del taglio di utilizzazione, uno o più periodi estivi a causa di inerzia da parte della Ditta aggiudicataria, Questa è tenuta al pagamento dell'incremento legnoso da valutarsi insindacabilmente in sede di collaudo.

Art. 15 – Inizio dei lavori

L'Aggiudicatario dovrà comunicare formalmente con preavviso di 15 (quindici) giorni l'inizio dei lavori all'Amministrazione dell'Ente e alla stazione Carabinieri Forestale competente per il territorio.

L'eventuale inadempienza da parte della ditta aggiudicataria, o il ritardo nella comunicazione di cui sopra, comporterà una sanzione di € 500,00 oltre agli eventuali altri danni derivanti dall'impossibilità di sorveglianza da parte dell'Ente proprietario.

Nel caso in cui i boschi consegnati siano costituiti da più lotti, la ditta aggiudicataria dovrà dare comunicazione all'Ente a mezzo di raccomandata r.r., con dieci giorni di preavviso, su ogni singolo lotto, successivo al primo, dell'inizio dei lavori di utilizzazione.

Art. 15 - Termine di taglio, proprietà del materiale non tagliato in tempo

Le operazioni di utilizzazione forestale dovranno essere effettuate nel rispetto dei termini fissati dagli artt. 20 e 67 del regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7 e ss.mm.ii., salvo diversamente prescritto dai provvedimenti di approvazione e resa esecutività del PGAF della Tenuta regionale Bosco Montagna (ex Macchia dell'Ospedale).

Il cantiere forestale dovrà essere ultimato, **salvo proroghe, entro 24 (ventiquattro) mesi.**

In ossequio a quanto previsto al comma 5 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 7 del 18/04/2005, la ditta boschiva dovrà inviare apposita comunicazione di termine dei lavori all'Ente proprietario, alla Stazione dei Carabinieri Forestali territoriale e al collaudatore

Il legname e la legna non tagliati oggetto della vendita e costituito dalle sole piante di castagno e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà all'Ente rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art.17 - Proroghe

La proroga di 12 mesi dei termini stabiliti dall'art. 16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta dalla ditta aggiudicataria all'Ente proprietario tre mesi prima dello spirare dei termini di validità dell'atto autorizzativo del taglio

All'Ente Proprietario compete la facoltà di concederla e di valutare eventuali indennizzi per l'accrescimento e l'uso delle aree boscate che verrà valutato insindacabilmente dal Collaudatore allo scopo incaricato.

L'Amministrazione proprietaria provvederà ad inoltrare istanza all'Ente destinatario delle funzioni per i provvedimenti di competenza.

All'Amministrazione proprietaria, qualora i provvedimenti siano favorevoli, compete la facoltà di concederla o meno e di valutare l'incremento legnoso.

Art. 18 - Divieti di sub-appalti

È vietata ogni forma di subappalto del cantiere. L'Aggiudicatario, non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente Art. 12.

Non è consentito il nolo a caldo, ma solo il nolo a freddo dei macchinari e il distacco temporaneo di operai tra ditte accreditate nel Lazio per l'utilizzazione dei soprassuoli pubblici che dovrà essere sottoposto a preventivo nulla osta della Stazione appaltante.

Art. 19 - Rispetto delle norme e delle prescrizioni

L'Aggiudicatario, nelle fasi di utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia del Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002 n°39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e delle leggi forestali in vigore.

E' inoltre obbligato al rispetto delle prescrizioni contenute nella proposta progettuale e impartite dal Provvedimento di approvazione e resa esecutiva del.

Art. 19 - Rilevamento danni

Durante l'esecuzione del cantiere di utilizzazione, Personale della Struttura regionale competente in materia foreste procederà, alla presenza dell'Aggiudicatario, alla verifica dei lavori eseguiti. Dei danni eventualmente arrecati al bosco e di altre difformità condotte nell'esecuzione, verrà informata la

Stazione appaltante, previa predisposizione di apposito verbale da sottoscrivere dai Presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Ai fini della tutela del bosco certificato, verranno assunte le azioni dovute in conformità a quanto stabilito dal *Manuale della certificazione PECFTM della Tenuta Bosco Montagna*.

L'Ente proprietario provvederà, su comunicazione del collaudatore, ad inviare comunicazione inerenti le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, ai Carabinieri Forestali ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 20 - divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

È proibito all'Aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciare pascolare animali da tiro, da soma ed altri.

Qualora la ditta accerti il pascolo di animali dovrà immediatamente segnalarlo all'Ente proprietario.

Art. 22 - modalità del taglio

Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti, a superficie liscia ed inclinata rispetto al piano orizzontale, senza produrre lacerazioni alla corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione.

Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso della Sorveglianza al taglio dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

Comunque per le piante martellate, qualora presenti, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello

Art. 22 - penalità per mancata conservazione delle impronte del martello; non trascrizione del numero sulla ceppaia; ceppaie mal recise e tagliate in epoca di divieto

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatte ed in modo che siano sempre visibili, qualora presenti, il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi, tutte le piante contrassegnate con gli anelli periferici impressi a petto d'uomo sia doppi che singoli o qualunque altro segno praticato con la vernice. Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'Aggiudicatario le penalità di cui all'art. 37.

Art. 23 - indennizzo per tagli irregolari e abusivi

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi previste dalla buona pratica o indicate dagli Addetti alla vigilanza o dai Rappresentanti della Struttura regionale competente in materia forestale per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi misura le piante circostanti. Per ogni pianta non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'Aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, per il rilascio di matricine o polloni non marcati aventi un diametro inferiore a quello medio, l'Aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla normativa vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 approvato con R.D. n. 1126 del 16/05/1926, su cui si è attenuta l'attuale normativa. La stima degli indennizzi sarà fatta dal Collaudatore con i criteri sopra indicati.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal Collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al Comune nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno.

Le penalità stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno.

Art. 25 – sospensione del taglio

La Stazione appaltante, su segnalazione inoltrata dai Rappresentanti della Struttura regionale competente in materia o dal Collaudatore in fase di esecuzione, si riserva la facoltà di sospendere, con idonea comunicazione inoltrata a mezzo rr o pec, il taglio e anche lo smacchio qualora l'Aggiudicatario persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione della utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto all'Amministrazione dell'Ente è data la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria da parte dei Rappresentanti della Struttura competente in materia foreste, salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo finale.

Art. 26 - ripulitura della tagliata

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'Aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito dovrà attenersi all'art 67 del Regolamento di attuazione n° 7 del 2005, salvo non diversamente prescritto dai Provvedimenti di approvazione e resa esecutività del PGAF.

Il materiale legnoso minuto, di risulta della pratica di taglio ed esbosco, dovrà essere rilasciato sul al suolo e distribuito in modo uniforme così da garantire un continuo turnover della sostanza organica in conformità alla normativa forestale vigente.

Art 27 - obblighi dello aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

L'aggiudicatario è obbligato:

- a) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata.
- b) a trasportare i prodotti lungo le strade esistenti indicate nel progetto;
- c) ad adottare tutti i possibili accorgimenti tecnici del caso per ridurre i danni alla viabilità, fossi, recinzioni, staccionate, cartellonistica ed eventuali altre infrastrutture sia all'interno che limitrofe al bosco oggetto di taglio, sia lungo la viabilità utilizzata per l'esbosco;
- d) a riparare le suddette infrastrutture qualora danneggiate o distrutte;
- e) ad eseguire preventivamente i lavori di manutenzione necessari a mantenere in corso d'opera le preesistenti condizioni di percorribilità e di regimazione delle acque;
- f) al termine dell'utilizzazione, a risistemare adeguatamente la viabilità esistente percorsa, rispettando l'iter previsto dalla vigente normativa, al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o di erosione;
- g) a mettere in sicurezza piste e sentieri al fine di non ostacolare la fruizione turistica.
- h) a nominare un responsabile delle operazioni di taglio con la qualifica di dottore agronomo o forestale che garantirà i rapporti con la sorveglianza al taglio dell'Ente appaltante ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Eventuali danneggiamenti saranno valutati dal collaudatore e detratti dal deposito cauzionale. Se i danni superassero la cifra del deposito cauzionale la ditta dovrà versare all'Ente la differenza tra il valore stimato del danno ed il deposito cauzionale.

L'Ente proprietario provvederà a segnalare al competente Comando Carabinieri Forestale le inadempienze della Ditta aggiudicataria per le sanzioni del caso.

Art. 28 - costruzione capanne

L'aggiudicatario non potrà costruire e/o posizionare nel bosco bagni chimici, tettoie, capanne ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente, che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno essere posizionati, la ditta dovrà sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 16 del presente Capitolato D'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente. Eventuali spese che l'ente dovrà sostenere per il ripristino dello stato dai luoghi verranno addebitate all'aggiudicatario.

Art. 29- carbonizzazione

La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite dall'art. 72 del R.R. N. 7/2005), salvo specifici divieti.

Art. 30 - divieto di apertura di nuove vie e di nuove aree di imposto

L'esbosco dei prodotti si farà per le vie esistenti indicate nel Progetto di utilizzazione forestale, che, all'occorrenza, saranno indicate dalla Stazione appaltante su indicazione della Struttura regionale competente in materia forestale. L'accatastamento del materiale si farà nelle aree di imposto presenti indicate nel progetto di utilizzazione forestale. Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale così come stabilito all'art. 37 del presente Capitolato, oltre all'obbligo di ripristino

Art. 31 – novellame e rigetti

L'Aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie altrimenti incorrerà nelle sanzioni e nell'indennizzo del danno all'ente proprietario

Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale come stabilito all'art. 37 del presente Capitolato, da quantificare in sede di collaudo

Art. 32 - collaudo

Il Collaudatore sarà nominato dall'Ente Proprietario prima della consegna del bosco, con lo scopo di eseguire una valutazione ex ante, in itinere ed ex post del cantiere forestale per evidenziare e minimizzare eventuali impatti negativi generati dall'utilizzazione. Il Collaudatore procederà ad effettuare verifiche periodiche nel corso dell'esecuzione, di cui dovrà redigere apposito verbale, oltre alla redazione del verbale di collaudo finale a seguito della comunicazione del fine lavori da parte della ditta esecutrice.

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione, qualora l'Aggiudicatario ne dia comunicazione, raccomandata o certificata, all'Ente e ai Carabinieri Forestale.

Alla scadenza dell'utilizzazione l'Aggiudicatario dovrà presentare, oltre alla comunicazione di fine lavori, domanda di collaudo finale all'Ente proprietario.

Il collaudo finale sarà eseguito, da un Tecnico, non coincidente con la figura del Progettista, per conto dell'Ente appaltante, e da questi designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'Aggiudicatario ed l'Ente appaltante saranno invitati ad intervenire al collaudo, al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5 per eventuali sanzioni o danni. Trenta giorni prima del termine fissato per la scadenza dell'utilizzazione, l'aggiudicatario dovrà presentare domanda di collaudo all'Ente proprietario.

Copia del Verbale di collaudo dovrà essere trasmessa al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente.

Art. 33 - disponibilità della cauzione

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro sulla cauzione nonché contro l'Aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli addebiti ivi ritenuti.

Art. 34 – interessi sulle penalità e indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, con le

modalità decise dall'ente. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art. 35 - assicurazione operai

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. L'aggiudicatario è obbligato a provvedere a termini di legge ad adeguata copertura assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai.

Lo svincolo del deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione è subordinato all'attestazione regolarità contributiva rilasciata dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo.

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, con le modalità decise dall'ente. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art. 36 - passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 37 - responsabilità dell'aggiudicatario

L'Aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque o contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco e il trasporto esonerando e rilevando l'Ente di qualsiasi azione o responsabilità a riguardo.

Art. 38 – svincolo del deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli art. 34 e 36.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto

Art. 39 – Penali

Le penali comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1- taglio di piante, polloni e/o matricine, con anello, doppio anello o comunque da preservare al taglio € 50,00 cadauna;
- 2- rilascio di matricine non marcate avente diametro inferiore a quello medio € 50,00 cadauna;
- 3- danneggiamento di ceppaia o dei riscoppi € 30,00 cadauna;
- 4- danneggiamento di novellame € 30,00 a metro quadro;
- 5- apertura di pista con movimento terra o ampliamento di piste esistenti € 100,00 a metro lineare;
- 6- mancata sistemazione, ripristino e/o danneggiamento piste esistenti
- 7- mancato ripristino di tracciati temporanei o di tracciati conseguenti ad attraversamenti liberi € 100,00 a metro lineare.

Art. 40 - infrazioni non contemplate

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore, sulla base di stima o applicazione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente in materia

Art. 41 - richiamo alla contabilità generale dello stato

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2240, e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827

Art. 42 - conoscenza del capitolato da parte dell'aggiudicatario

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto, contenuto nel precedente articolo 5, è subordinata al rilascio da parte dell'Aggiudicatario della seguente dichiarazione, sottoscritta con firma autografa o digitale:

Agli effetti tutti dell'art. 1341 codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutto il su esteso capitolato e di accettarne integralmente gli obblighi e i contenuti.

L'aggiudicatario dichiara inoltre di aver preso visione del bosco e del progetto di taglio, comprensivo di cartografia tecnica, e dei vari documenti amministrativi allegati (nulla osta, autorizzazioni, prescrizioni etc.), compreso tutte le prescrizioni tecniche ivi contenute

È consapevole che il lotto è dotato di certificazione FEPC^M e si impegna a svolgere ogni azione nel rispetto delle buone pratiche selvicolturali, delle prescrizioni impartite e delle norme vigenti in materia.

....., li.....

Firma delle Parti

.....

.....

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 43 - L'Aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- a) Dovranno rimanere a dote del bosco le eventuali piante doppiamente anellate al fusto a 1,30 m da terra con vernice indelebile, che delimitano i confini dei lotti boscati assegnati a taglio;
- b) Dovranno rimanere a dote del bosco, n° 50 matricine del turno ad ettaro, rappresentate dai soggetti contrassegnati con anello di vernice indelebile e da quei soggetti, eventualmente non marcati comunque aventi diametro non inferiore a quello medio;
- c) Dovranno essere osservate le prescrizioni impartite alla proposta progettuale, dai Provvedimenti di approvazione e resa esecutività del PGAF nonché dalla norme vigenti in materia;
- d) Dovranno essere osservate rispettate tutte le disposizioni impartite per iscritto dalla Stazione appaltante;
- e) E' vietata l'apertura di nuove piste permanenti;
- f) Dovranno essere sistemate le piste permanenti esistenti, ripristinate o create le cunette laddove necessario e posizionate canalette in legno per lo sgrondo delle acque sulla viabilità principale maggiormente pendente;
- g) Dovranno essere sistemate le recinzioni perimetrali a confine con la strada provinciale e quelle esterne confinanti con le altre proprietà;
- h) Dovranno essere sgomberati, per una distanza di almeno 20 metri dalla strada provinciale, ogni risulta delle lavorazioni al fine di diminuire il rischio incendi;
- i) Dovrà essere preservato dal taglio il nucleo degli oltre 2t di castagno presente lungo la trattabile interna di servizio;
- j) Dovranno essere rilasciate le latifoglie diverse dal castagno, gli esemplari di specie rare o a minore diffusione nonché i soggetti appartenenti alla flora tutelata dalla LR n.39/02 e dalla LR n.61/74;
- k) Dovranno essere utilizzate per le motoseghe esclusivamente benzine alchilate.

...., lì.....

FIRMA DELLE PARTI

.....

.....